

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14038 Anno 2014

Presidente: MAMMONE GIOVANNI

Relatore: BLASUTTO DANIELA

Data pubblicazione: 19/06/2014

ORDINANZA

sul ricorso 11066-2011 proposto da:

ZARACA GIULIO ZRCGLI59T28L103I, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MICALETTI GIUSEPPE giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI TERAMO 00174750679, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE' CALBOLI N. 9 presso lo studio dell'avvocato DE LEONARDIS FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA MARIA MELCHIORRE, COSIMA CAFFORIO in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 188 del 28/04/2011 nonchè

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



del provvedimento del Dirigente Settore Avvocatura n. 840 del 3/05/2011, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1292/2010 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA DEL 21/10/2012, depositata il 23/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO.

FATTO E DIRITTO

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, lette le memorie delle parti.

Con sentenza depositata in data 21 ottobre 2010 la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il gravame proposto da Zaraca Giulio – agente di polizia municipale turnista - contro la pronuncia del Tribunale di Teramo che, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Comune di Teramo, aveva revocato il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall'art. 24, primo comma, c.c.n.l. 14.9.2000 regioni e autonomie locali, rivendicato dal lavoratore per l'attività prestata nella giornata della domenica in cumulo con la maggiorazione già percepita per il lavoro prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell'art. 22 dello stesso contratto.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'originario ricorrente con tre motivi con cui lamenta sotto vari profili violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24 c.c.n.l. per il personale del comparto regioni e delle autonomie locali del 14.9.2000 e vizio di motivazione.

Resiste con controricorso il Comune di Teramo.

La questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell'ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia



municipale è stata esaminata e decisa da questa Corte con le recenti sentenze nn. 20344, 21524, 21609, 21610, 21611, 22799, 22800, 22801 e 2223349 del 6 novembre 2012, con le quali è stato respinto il ricorso proposto dal dipendente pubblico.

Nel richiamare alcuni precedenti già intervenuti in argomento (Cass. n. 8458/2010; v. anche Cass. n. 2888 del 2012), questa Corte ha affermato che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, si applica l'art. 22, comma 5, del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali - che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione -, mentre il disposto dell'art. 24 - che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro.

Questa Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell'art. 22, quinto comma, renda palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un'indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, mentre i primi tre commi dell'art. 24 prendono in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l'attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro. Essi non individuano situazioni relative al lavoro prestato entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso - di regola e in via ordinaria - dai lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la speciale



disciplina di cui all'art. 22. Ne costituisce riscontro la clausola contenuta nel quinto comma dell'art. 24, che, riferendosi al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale, assicura al lavoratore una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio.

La maggiorazione di cui all'art. 24, primo comma, rivendicata dal ricorrente, presuppone che, "per particolari esigenze del servizio", ossia per esigenze che esulano dall'articolazione ordinaria del lavoro - e in tal senso da intendere come situazioni straordinarie o occasionali -, il lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel giorno destinato al riposo settimanale. Invece, per l'attività prestata la domenica in regime di turnazione, il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui all'art. 24, ma solo quella di cui all'art. 22, già percepita.

Pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 24 c.c.n.l. quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato al riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui al secondo comma dell'art. 24 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all'art. 22, quinto comma per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.

Nel presente giudizio il ricorrente non ha rivendicato le maggiorazioni di cui all'art. 24 c.c.n.l. per prestazioni rese in giorno destinato al riposo settimanale (in base al turno); non ha lamentato la mancata fruizione del riposo compensativo; non ha dedotto il superamento del normale orario di lavoro. Ha avanzato la sua rivendicazione per la stessa



prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, solo in quanto coincidente con una giornata festiva (ricadente nel turno), così intendendo infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni diverse.

L'ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce del quarto comma dell'art. 24, il quale, nel prevedere la possibilità che la maggiorazione di cui al primo comma concorra con altri trattamenti accessori collegati alla prestazione, presuppone pur sempre che si versi nell'ipotesi regolata dal primo comma, e cioè che il lavoratore abbia lavorato in giorno destinato al riposo settimanale.

Il Collegio ha condiviso e fatto proprie le considerazioni svolte nella relazione e, pure a seguito dell'esame della memoria difensiva di parte ricorrente, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per un mutamento giurisprudenziale di questa Corte.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese sono regolate secondo soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi ed onorari, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014



Il Presidente
Dr. Giovanni Mammone



Corte di Cassazione - copia non ufficiale